### L. 4 gennaio 1990, n. 1

## Disciplina dell'attività di estetista

Testo coordinato con le modifiche contenute nel testo base adottato dalla Commissione Attività Produttive della Camera

- 01. La presente legge, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, che attribuisce la materia delle professioni alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni, reca i principi fondamentali per la disciplina delle attività professionali nel settore dell'estetica.
- 1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano **e dei suoi annessi cutanei** il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti **concorrendo al mantenimento e al recupero del benessere psico-fisico della persona.**

1-bis. La presente legge disciplina inoltre le seguenti attività:

- a) tatuatore;
- b) piercer;
- c) onicotecnico;
- d) truccatore;
- e) tecnico delle ciglia;
- f) socio-estetista
- 2. Tale attività può essere svolta Le attività di cui ai commi precedenti possono essere svolte con l'attuazione di tecniche manuali e di massaggio, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla presente legge, indicati nell'allegato 1 e, per le attività di tatuatore e di piercer, delle attrezzature indicate rispettivamente negli allegati 2 e 3 alla presente legge e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713 . dalle norme vigenti.
- 3. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

- 1. Si intende per «tatuaggio» la colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione o con la penetrazione sottocutanea e intradermica di pigmenti mediante aghi, ovvero con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni.
- 2. Si intende per «piercing» la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni di diversa forma o fattura.
- 3. Si intende per «onicotecnica» l'attività consistente nella costruzione, nella ricostruzione e nella decorazione delle unghie nonché nell'applicazione di prodotti specifici, anche semipermanenti, su unghie naturali e nell'esecuzione di interventi periodici per formare unghie naturali e artificiali. L'attività di onicotecnico comprende ogni prestazione eseguita a esclusivo scopo decorativo sulla superficie di unghie artificiali delle mani e dei piedi, nonché le attività di manicure e di pedicure estetico.
- 4. Si intende per «truccatore» il decoratore del viso e del corpo con cosmetici a scopo di abbellimento artistico.
- 5. Si intende per «tecnico delle ciglia» il soggetto che svolge l'attività consistente nell'applicazione di peli sintetici su ciglia e su sopracciglia naturali mediante speciali colle anallergiche.
- 6. Si intende per «socio-estetica» lo svolgimento di trattamenti estetici mirati verso soggetti deboli e in condizioni di fragilità ovvero di soggetti sottoposti a trattamenti sanitari, eseguiti al fine di migliorarne la qualità della vita.
- 7. Le attività di cui ai commi precedenti sono effettuate nel rispetto delle misure igieniche, preventive, di sicurezza e di educazione sanitaria previste dalle norme vigenti.
- 8. È vietato eseguire tatuaggi e piercing, ad esclusione del piercing al padiglione auricolare, su minori di anni diciotto senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate dalla legislazione vigente. È comunque vietato eseguire tatuaggi e piercing su minori di sedici anni. L'esecuzione di piercing al lobo sui minori di sedici anni non può avvenire senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore.

- 2. 1. L'attività professionale di cui all'articolo 1 è esercitata in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti. Non è consentito l'esercizio dell'attività ai soggetti non iscritti all'Albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L'esercizio dell'attività di estetista è soggetto a segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (3).
- **3.** 01. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica. Il responsabile tecnico è iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività (a).
- 1. La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento:
- a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista;
- b) oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista;
- c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b). Il periodo di attività di cui alla presente lettera c) deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).

- 1-bis. Al termine dei percorsi formativi, coloro che hanno ottenuto la qualifica professionale possono frequentare corsi regionali di specializzazione in socio-estetica, della durata i 600 ore.
- 2. I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al comma 1 **e 1-bis** sono organizzati ai sensi dell'articolo 6 .
- 4. 1. [Le imprese che svolgono l'attività di estetista possono essere esercitate in forma individuale o di società, nei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443] (6). N.B. Comma abrogato dal comma 3 dell'art. 78, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.
- 2. Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3.
- 3. Nelle imprese diverse da quelle previste dalla *legge 8 agosto 1985, n. 443*, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3.
- 4. Lo svolgimento dell'attività di estetista, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3.
- 5. L'attività di estetista può essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5.

# 5. L'attività di estetista può essere svolta:

- a) anche presso il domicilio dell'esercente o presso il domicilio del committente a condizione che il servizio prestato comporti il rispetto dei protocolli igienico-sanitari nello svolgimento del trattamento e che sia esercitato dal titolare dell'impresa, da un suo socio o da un suo dipendente in possesso della qualifica professionale di cui all'articolo 6. Se il committente è un'impresa l'attività può essere svolta in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5;
- b) anche mediante concessione in uso a terzi, in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente, di una cabina della propria attività e delle attrezzature funzionali alla prestazione svolta, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e fiscali. Possono essere anche attivate le attività di acconciatore e di estetista, nello stesso locale che risponda ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5».

- 5-bis. Presso un centro di estetica possono essere erogate le prestazioni di cui all'articolo 1 anche in modo occasionale, utilizzando professionisti qualificati in base ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5.
- 6. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio.
- **5.** 1. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze del contesto sociale, le regioni emanano norme di programmazione dell'attività di estetista e dettano disposizioni ai comuni per l'adozione di regolamenti che si uniformino alla presente legge.
- **6.** 1. Le regioni predispongono in conformità ai principi previsti dalla *legge 21 dicembre 1978, n. 845*, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni regionali delle organizzazioni della categoria a struttura nazionale, i programmi per lo svolgimento dei corsi di formazione, di qualificazione e di specializzazione e dell'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3, nonché dei corsi di aggiornamento e di riqualificazione professionale di cui all'articolo 8.
- 2. A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della sanità, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con decreto, sentite le regioni e le organizzazioni della categoria a struttura nazionale, alla definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame.
- 3. Tra le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico devono essere previste le seguenti:
  - a) cosmetologia;
  - b) nozioni di fisiologia e di anatomia;
  - c) nozioni di chimica e di dermatologia;
  - d) massaggio estetico **e del benessere** del corpo;
  - e) estetica, trucco e visagismo;
  - f) fisica, elettrologia, e apparecchi elettromeccanici;
  - q) nozioni di psicologia;
  - h) cultura generale ed etica professionale.
  - i) tecniche di dermopigmentazione;
  - I) legislazione e fiscalità

3-bis. Tra le materie fondamentali di insegnamento per lo svolgimento dell'attività di tatuaggio e piercing sono previste le seguenti:

;	a) cultura generale ed etica professionale;
I	b) requisiti strutturali per l'ambiente di lavoro;
•	c) attrezzature di lavoro;
(	d) smaltimento rifiuti;
•	e) aspetti legali nel lavoro;
1	f) elementi di psicologia e di comunicazione;
9	g) primo soccorso;
l	h) sterilizzazione;
i	i) procedure igienico-sanitarie per l'esercizio tatuaggio e piercing;
l	l) rischio biologico;
I	m) anatomia e fisiologia della pelle e virologia;
I	n) teoria e pratica delle tecniche di tatuaggio;
•	o) teoria e pratica delle tecniche di piercing;
l	p) disegno;
•	q) marketing e gestione;
I	r) legislazione e fiscalità.
	ter. Tra le materie fondamentali di insegnamento per lo jimento dell'attività di onicotecnico sono previste le seguenti:

- a) sanificazione, disinfezione e sterilizzazione;
- b) anatomia della mano e del piede;
- c) patologie delle unghie;
- d) attrezzature e strumenti di lavoro;
- e) ambiente ed etica professionale;
- f) biochimica degli acrilati;

- g) marketing e gestione;
- h) diversificazione dei trattamenti;
- i) prodotti e materiali di consumo;
- I) studio delle tecniche e delle architetture;
- m) legislazione e fiscalità.

3-quater. Tra le materie fondamentali di insegnamento per lo svolgimento dell'attività di truccatore sono previste le seguenti:

- a) cosmetologia;
- b) anatomia del viso;
- c) patologie e alterazioni;
- d) ambiente ed etica professionale;
- e) marketing e gestione;
- f) diversificazione dei servizi;
- g) prodotti e strumenti di lavoro;
- h) studio delle tecniche decorative;
- i) legislazione e fiscalità.
- I) storia del costume;
- m) trucco correttivo, fotografico, televisivo, cinematografico e teatrale.

3-quinquies. Tra le materie fondamentali di insegnamento per lo svolgimento dell'attività di tecnico delle ciglia sono previste le seguenti:

- a) sanificazione, disinfezione, sterilizzazione;
- b) anatomia dell'occhio;
- c) patologie specifiche;
- d) strumenti di lavoro;
- e) ambiente ed etica professionale;

- f) marketing e gestione;
- g) tecniche applicative;
- h) prodotti e materiali di consumo;
- i) legislazione e fiscalità.

3-sexies. Tra le materie fondamentali di insegnamento per lo svolgimento dell'attività di socio-estetista sono previste le seguenti:

- a) manualità linfodrenanti e miorilassanti;
- b) trattamenti nutrienti e riepitelizzanti;
- c) make-up correttivo;
- d) igiene e cura della pelle;
- e) trattamento cutaneo e cosmesi estetica;
- f) nozioni di malattia oncologica e di medicina biomolecolare;
- g) tossicità per la cute e per gli annessi cutanei delle terapie oncologiche e della radioterapia;
  - h) aspetti psicologici della relazione con la persona in cura;
  - i) dermopigmentazione a scopo sanitario
- 4. Le regioni organizzano l'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3 ®.
- 5. Le regioni, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, hanno facoltà di istituire ed autorizzare lo svolgimento dell'esame previsto dall'articolo 3 anche presso scuole private, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e funzionamento ed esercitando la relativa vigilanza tecnica ed amministrativa.
- 6. Le scuole professionali, già autorizzate e riconosciute dai competenti organi dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, si adeguano alle disposizioni dell'articolo 3 e del presente articolo.
- 7. 1. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in

corso, non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio e all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426.

- 1. Le imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente collegati allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non sono tenute alla presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
- 2. Le imprese autorizzate ai sensi della *legge 11 giugno 1971, n. 426*, **normativa vigente** alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino al regolamento comunale di cui all'articolo 5 e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso del requisito professionale previsto dall'articolo 3. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane.
- **8.** 1. La qualificazione professionale di estetista è conseguita dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge:
- a) siano titolari di imprese per lo svolgimento di attività considerate mestieri affini ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142;
- b) oppure siano soci in imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);
- c) oppure siano direttori di azienda in imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a).
- 2. Il conseguimento della qualificazione professionale da parte dei soggetti di cui al comma 1 è subordinato all'esercizio personale e professionale per almeno due anni delle attività di cui alla lettera a) del predetto comma 1.
- 3. La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita dai dipendenti delle imprese indicate nel comma 1, nonché dai dipendenti di studi medici specializzati, che abbiano svolto l'attività di cui alla lettera a) del predetto comma 1, per un periodo non inferiore a tre anni nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, da comprovare in base ad idonea documentazione.
- 4. Qualora la durata dei periodi di attività svolta sia inferiore a quella indicata nei commi 2 e 3, i soggetti ed i dipendenti di cui ai predetti commi, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso regionale di aggiornamento professionale al termine del quale è rilasciato un apposito attestato di frequenza.

- 5. La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita da coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino in possesso di attestati o diplomi di estetista rilasciati a seguito di frequenza di corsi di scuole professionali espressamente autorizzati o riconosciuti dagli organi dello Stato o delle regioni.
- 6. Gli allievi dei corsi di formazione professionale che abbiano conseguito l'attestato di qualifica di cui all'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, conseguono la qualificazione professionale di estetista mediante il superamento dell'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3, previo svolgimento del corso di specializzazione di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 3.
- 7. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso di qualifiche parziali relative alle attività considerate mestieri affini ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e che intendano conseguire la qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso regionale di riqualificazione professionale.
- **9.** 1. L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere di acconciatore. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività (9).
- 2. I barbieri e i parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono L'acconciatore nell'esercizio della sua attività può avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

#### ART. 9-bis.

- 1. La qualificazione professionale di tatuatore e di piercer è conseguita dopo la conclusione dell'obbligo scolastico mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 600 ore. Agli operatori già qualificati in estetica sono riconosciuti i crediti formativi. Gli operatori in possesso dell'abilitazione igienico-sanitaria, prevista dalle leggi regionali ovvero dalle Linee guida del Ministero della sanità del 20 febbraio 1998 per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e in condizioni di sicurezza, sono abilitati all'esercizio dell'attività al momento dell'entrata in vigore della presente legge. I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al periodo precedente sono organizzati ai sensi dell'articolo 6.
- 2. La qualificazione professionale di onicotecnico, e di truccatore e di tecnico delle ciglia è conseguita dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico mediante il superamento di un apposito esame teorico pratico

preceduto dallo svolgimento di un corso regionale di qualificazione della durata di 300 ore nel corso di un biennio. I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al periodo precedente sono organizzati ai sensi dell'articolo 6 e devono garantire il possesso di adeguate conoscenze tecnico-professionali sotto gli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione dei rischi connessi alle tecniche in questione. La qualificazione professionale di estetista abilita all'attività di onicotecnico, truccatore e tecnico delle ciglia. Agli operatori qualificati in onicotecnica, truccatore o tecnico delle ciglia sono riconosciuti crediti formativi per il conseguimento della qualifica professionale di estetista.

- 3. Le qualificazioni professionali di cui all'articolo 1, comma 1-bis, sono altresì conseguite:
- a) dopo un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso un'impresa di estetica, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetica, disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 100 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetica;
- b) oppure dopo un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso un'impresa di estetica, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera a). Il periodo di attività di cui alla presente lettera deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera a).
- 4. Le regioni disciplinano le attività professionali di cui all'articolo 1, comma 1-bis, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e dell'esame teorico-pratico, individuando gli standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale in maniera uniforme sul territorio nazionale.
- 5. Le attività professionali di cui all'articolo 1, comma 1-bis, sono svolte con l'utilizzazione di apparecchi conformi alla normativa tecnica definita ai sensi delle norme vigenti.
- 6. Le attività professionali di cui all'articolo 1, comma 1-bis, sono soggette alla segnalazione certificata di inizio attività, da presentare allo sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,

- n. 133, fatti salvi i requisiti di qualificazione professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici e igienico-sanitari.
- 7. Le attività professionali di cui all'articolo 1, comma 1-bis, sono esercitate in forma di impresa individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti, previa iscrizione all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
- 8. Presso ogni sede dell'impresa nella quale è esercitata l'attività deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualifica professionale. È vietato lo svolgimento delle attività in forma ambulante o di posteggio.
- 9. Le attività di onicotecnico e di truccatore possono essere svolte unitamente a quella di estetista o a quella di acconciatore, di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, anche in forma di imprese distinte esercitate nella medesima sede. Le attività di onicotecnico e di truccatore possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente o presso una sede designata dal cliente o da un altro committente a condizione che siano esercitate dal titolare dell'impresa o da un suo dipendente in possesso della qualifica professionale di cui al comma 8, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti comunali.
- 10. Per l'esercizio abusivo delle attività professionali di cui ai all'articolo 1, comma 1-bis, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 12.
- 11. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di ciascuna attività professionale, definisce i criteri per il riconoscimento degli attestati di qualifica per l'attività di tatuaggio, piercer, onicotecnico e truccatore ottenuti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

### ART. 9-ter.

- 1. I percorsi formativi di cui all'articolo 3 possono essere erogati, oltre che dalle istituzioni formative delle regioni, dagli istituti professionali del sistema educativo di istruzione e formazione nell'ambito del regime di sussidiarietà, nel rispetto dell'autonomia scolastica.
- 2. Il percorso formativo prevede l'alternanza fra periodi di formazione e studio in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, da svolgere presso le imprese abilitate del settore,

che collegano la formazione teorica con l'esperienza tecnica e pratica, secondo le disposizioni vigenti in materia di alternanza tra scuola e lavoro.

- 3. Le competenze acquisite durante il percorso formativo, il periodo di inserimento, la formazione specialistica e quella continua acquisita durante l'arco della vita lavorativa, nonché le competenze acquisite con percorsi di apprendimento secondo gli indirizzi dell'Unione europea in materia di apprendimento permanente, registrate nel libretto formativo del cittadino ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, danno titolo ad appositi crediti formativi riconosciuti nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale»;
- **10.** 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, emana, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate, un decreto recante norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici di cui all'elenco allegato alla presente legge all' Allegato 1. L'elenco allegato è aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica del settore, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale le attività di tatuatore e di piercer, indicate rispettivamente negli allegati 2 e 3, si provvede ai sensi del primo periodo del presente comma entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli allegati 1, 2 e 3 sono aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica del settore, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a livello nazionale, delle categorie economiche interessate.
- 2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'elaborazione dei programmi di cui all'articolo 6, comma 2, deve fare riferimento ai requisiti tecnici ed alle modalità di utilizzazione degli apparecchi previsti dal decreto dai decreti di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di integrare e aggiornare le cognizioni tecnico-professionali degli operatori della categoria.

- **11.** 1. Per novanta giorni dalla pubblicazione dei regolamenti comunali di cui all'articolo 5, le imprese che già esercitano l'attività prevista dall'articolo 1 sono autorizzate a continuare l'attività.
- 2. Nel casi in cui le imprese già esistenti non rispondano ai requisiti stabiliti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5, il comune provvede, entro centoventi giorni dalla richiesta, a fissare un termine massimo non superiore a dodici mesi per gli adeguamenti necessari.
- 12. 1. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista le attività di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-bis senza i requisiti professionali di cui all'articolo 3 di cui agli articoli 3 e 9-bis è inflitta dall'autorità regionale competente dall'autorità competente la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni, da euro 2.000 a euro 5.000 con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 2. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza l'autorizzazione comunale senza la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 2-è inflitta, con le stesse procedure di cui al comma 1, la sanzione amministrativa da lire un milione a lire due milioni da euro 2.000 a euro 5.000.

#### ART. 12-bis.

- 1. Le attività di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-bis, sono riconosciute quali attività a carattere stagionale.
- 2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, il Governo è autorizzato a integrare l'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, con le attività di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-bis, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
- **13.** 1. Le disposizioni della *legge 14 febbraio 1963, n. 161*, come modificata ed integrata dalle leggi 23 dicembre 1970, n. 1142, e 29 ottobre 1984, n. 735 (11), in quanto compatibili con quelle della presente legge, continuano ad applicarsi fino all'emanazione delle norme e alla predisposizione dei programmi, da parte delle singole regioni, previste, rispettivamente, dagli articoli 5 e 6 e fino all'adozione dei regolamenti comunali di cui al medesimo articolo 5.

#### ELENCO DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO

Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato

Stimolatori ad ultrasuoni e stimolatori a micro correnti

Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA

Apparecchio per l'aspirazione dei comedoni con cannule e con azione combinata per la levigatura della pelle con polvere minerale o fluidi o materiali equivalenti

Doccia filiforme ad atomizzatore con pressione non superiore a 80 kPa

Apparecchi per massaggi meccanici al solo livello cutaneo, per massaggi elettrici con oscillazione orizzontale o rotazione

Rulli elettrici e manuali

Vibratori elettrici oscillanti

Apparecchi per massaggi meccanici o elettrici picchiettanti

Solarium per l'abbronzatura con lampade UV-A o con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR)

Apparecchi per massaggio ad aria o idrico con aria a pressione non superiore a 80 kPa

Scaldacera per ceretta

Attrezzi per ginnastica estetica

Attrezzature per manicure e pedicure

Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale tramite radiofrequenza restiva o capacitiva

Apparecchio per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate e con aspirazione non superiore a 80 kPa

Apparecchi per ionoforesi estetica sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati

Depilatori elettrici ad ago, a pinza o accessorio equipollente o ad impulsi luminosi per foto depilazione

Apparecchi per massaggi subacquei

Apparecchi per presso-massaggio

Elettrostimolatore ad impulsi

Apparecchi per massaggio ad aria compressa con pressione superiore a 80 kPa

Soft laser per trattamento rilassante, tonificante della cute o fotostimolante delle aree riflessogene dei piedi e delle mani

Laser estetico defocalizzato per la depilazione

Saune e bagno di vapore

## Allegato 2

(Articolo 1, comma 2)

# ELENCO DELLE ATTREZZATURE UTILIZZABILI PER L'ATTIVITÀ DI TATUATORE

- 1) macchina o pistola (tattoo machine o gun tattoo);
- 2) manipoli e puntali (grips e tips);
- 3) barre o aste porta aghi;
- 4) aghi;
- 5) colori o pigmenti;
- 6) contenitori o cappucci per il contenimento della dose di colore o pigmento».

«Allegato 3

(Articolo 1, comma 2)

# ELENCO DELLE ATTREZZATURE UTILIZZABILI PER L'ATTIVITÀ DI PIERCER

- 1) ago cannula o ago da piercing;
- 2) pinze ad occhiello;
- 3) forbici o pinze;
- 4) dispositivi meccanici di foratura;

- 5) monili o pre-orecchini;
- 6) pinze e inseritori